



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 15 del 31/07/2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI. Approvazione aliquota esercizio 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **trentuno** del mese di **luglio**, alle ore **17,30**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed urgente in prima convocazione, convocata dal Sindaco con avvisi del 25/07/2014, Prot. n. **3275**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	“	X	
FRIJIA	Giuseppe	“	X	
MAIELLO	Antonio	“	X	
PELLEGRINO	Salvatore	“	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	“	X	
DEVITO	Roberto	“	X	
GALATI	Francesco		X	
SERRAO	Vincenzo	“		X
DE NISI	Immacolata V. za	“	X	
SORRENTI	Roberto	“	X	
TOTALI			N ° 10	N ° 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro.

Il Dr. Roberto DEVITO, – nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

richiama su tutti gli allegati al Bilancio 2014 la relazione resa dall'Assessore al Bilancio, dott.ssa Patrizia Maiello, in apertura della discussione sul punto iscritto al n. 2 dell'o.d.g. della presente seduta.

Cede la parola alla Cons. **Vincenza Immacolata De Nisi**, la quale constata come l'Amministrazione comunale abbia deciso di istituire questa ulteriore tassazione, nonostante il Legislatore gli desse la possibilità di produrne un sostanziale azzeramento .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta Legge stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale in seduta odierna sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/ /7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo)	ESENTATE (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 707)– Esenzione IMU prima casa
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille . La detrazione prevista è di € 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di possesso in caso di immobile cointestato.
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (si applica quanto previsto dall'art.6 lettera b) Regolamento IUC componente IMU approvato con Delibera di C.C.n.7 del 23/06/2014.	Assimilate all'abitazione principale
Altri immobili	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTATI (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 708)

CHE ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

RILEVATO CHE ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO CHE Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, tutela del patrimonio artistico e culturale, servizi cimiteriali, servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, di protezione civile, servizi di tutela degli edifici ed aree comunali ed altro, per un importo stimato in circa € 348.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;**
- 2) aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;**
- 3) aliquota 1 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi;**
- 4) aliquota 2 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili;**

RICHIAMATI l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;

RICHIAMATO, infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014

differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio resa in apertura della discussione sul punto iscritto al n. 2 dell'o.d.g. della presente seduta, nonché gli interventi degli altri consiglieri intervenuti nel dibattito sulla presente proposta deliberativa;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49/1° comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 1 (Sorrenti) e contrari 1 (De Nisi)

DELIBERA

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote della Tasi:

- 1. aliquota 2 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;**
- 2. aliquota 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;**
- 3. aliquota 1 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili produttivi;**
- 4. aliquota 2 per mille per tutti i restanti fabbricati e aree edificabili;**

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa 348.000,00

è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
pubblica sicurezza e vigilanza;	//
tutela del patrimonio artistico e culturale;	//
servizi cimiteriali;	€ 3.000,00
servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico;	€ 20.000,00
illuminazione pubblica;	€ 230.000,00
servizi socio-assistenziali;	€ 37.000,00
servizi di protezione civile;	€ 5.000,00
servizi di tutela degli edifici ed aree comunali;	€17.000,00
altro.	40.000,00
TOTALE	352.000,00

Di dare atto che gli articoli 3 e 7 del Regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione delle riduzioni, quanto segue (art. 7):

a) *“Viene riconosciuta una riduzione del 20 % per le abitazioni occupate (limitatamente ad una sola di esse) dai soggetti che risiedono o abbiano dimora, per piu' di sei mesi all'anno, fuori dal territorio comunale”.*

Art.3, comma 4:

b) ai fini del riparto del carico tributario tra occupante dell'immobile e possessore dei diritti reali sullo stesso quanto segue: *“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”*

Di dare atto che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Di dare atto, in esito a quanto sopra, che per l'anno 2014 le scadenze del tributo sono fissate in n. 2 rate e precisamente entro il 16 ottobre e il 16 dicembre;

Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Di prendere atto che l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs n. 267/2000 con voti favorevoli 8 (otto), astenuti 1 (Sorrenti) e contrari 1 (De Nisi).-

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to : Dott. Roberto DEVITO

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, lì **05/07/2014**

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, lì **05/07/2014**

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Paolo Lo Moro

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Curinga, lì

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo Lo Moro